



## **LEGGE SULLA SICUREZZA**

### **Legge 24 dicembre 2003, n. 363**

## **- PROPOSTE DI MODIFICA -**

**«CONVEGNO DIRETTORI DI SCUOLA SCI»  
Cavaion Veronese (VR), 28 – 29 – 30 settembre 2007**

Venerdì 28 settembre 2007, durante il Convegno Direttori di Scuola Sci, è stato trattato un sentito argomento: «La sicurezza sulle piste da sci – Responsabilità del Maestro di Sci e del Direttore di Scuola Sci». Questa importante materia, di grande attualità e responsabilità per la categoria del Maestro di Sci poiché legata alla Legge n. 363 relativa alla sicurezza, sarà sottoposta a breve a modifica. Per questo motivo è stata analizzata e approfondita dall'Avvocato Marco Del Zotto, esperto della materia e maestro di sci.

In sintesi: *«In Italia la pratica dell'attività sciatoria è disciplinata dalla Legge n. 363 del 24/12/2003. Le regole comportamentali a cui gli sciatori devono sottostare richiamano sostanzialmente il contenuto del "Decalogo dello Sciatore" - le 12 regole di comportamento in pista, ndr - approvato dalla Federazione Internazionale dello Sci. L'Italia è la prima a varare una legge per la sicurezza sulle piste ed è l'unica Nazione, ad esempio, a prevedere l'obbligo del casco omologato per i minori di anni 14. Nel caso di violazione delle norme comportamentali, tra cui l'uso del casco, la legge individua precise sanzioni amministrative che variano, a seconda della gravità, da 20,00 fino a 250,00 euro. I Maestri di Sci sono i soggetti che, per legge, hanno il dovere di segnalare agli organi competenti per il controllo (Pubblici Ufficiali) la violazione delle disposizioni. Tale prescrizione di legge, così come contenuta nel testo normativo, non è vista favorevolmente dalla categoria in quanto inapplicabile da un punto di vista pratico: i maestri durante la lezione non possono interromperla per dar seguito alle segnalazioni perché sarebbero inadempienti agli obblighi contrattuali nei confronti dell'allievo. In merito è auspicabile un intervento chiarificatore. L'introduzione del principio del concorso di colpa, fino a prova contraria, in caso di collisione (art. 19) è un altro passaggio molto delicato del testo di legge. Ogni sciatore, ivi compreso il Maestro di Sci, è esposto al rischio di dover corrispondere fino al 50% dei danni provocati nel caso non riesca ad essere esente da responsabilità. Si tratta di una situazione*

*illogica e irrazionale perché non è possibile applicare un sistema di analisi uguale a quello applicato nei sinistri automobilistici. Per concludere, imbrigliare lo sci con rigide prescrizioni di legge, alcune peraltro difficilmente applicabili, non consentirà di raggiungere gli obiettivi di sicurezza sperati con il forte rischio di snaturare le peculiarità di questo sport. Meglio lavorare, dunque, sulla prevenzione!».*

## **LEGGE SULLA SICUREZZA / MODIFICHE**

Legge 24 dicembre 2003, n. 363	Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363
<p>Art. 1. (Finalità e ambito di applicazione)</p>	<p>Art. 1. (Finalità e ambito di applicazione)</p>
<p>1. La presente legge detta norme in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo, compresi i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili, favorendo lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane, nel quadro di una crescente attenzione per la tutela dell'ambiente.</p>	<b>IDEM</b>
<p>Art. 2. (Aree sciabili attrezzate)</p>	<p>Art. 2. (Aree sciabili attrezzate)</p>
<p>1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «<i>snowboard</i>»; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali.</p> <p>2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonché le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello <i>snowboard</i>.</p> <p>3. Le aree di cui ai commi 1 e 2 sono</p>	<b>IDEM</b>
	<p>2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve <b>e pratiche sportive</b>, nonché le aree interdette, anche temporaneamente,</p>

individuare dalle regioni. L'individuazione da parte delle regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle regioni.

4. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di tre piste, servite da almeno tre impianti di risalita, i comuni interessati individuano, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, i tratti di pista da riservare, a richiesta, agli allenamenti di sci e *snowboard* agonistico. Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste e tutti coloro che le frequentano devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore.

5. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i comuni interessati individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo *snowboard* (snowpark). Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute, e tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato.

**Art. 3**  
**(Obblighi dei gestori)**

1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo.

alla pratica dello *snowboard*.

3. Le aree di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dalle regioni. L'individuazione da parte delle regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle regioni.

4. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di tre piste **di sci alpino**, servite da almeno tre impianti di risalita, i comuni interessati individuano, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, i tratti di pista da riservare, a richiesta, agli allenamenti di sci e *snowboard* agonistico. Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste e tutti coloro che le frequentano devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore **e fermo restando l'obbligo per i concorrenti di utilizzo del casco durante le competizioni.**

5. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di venti piste **di sci alpino**, servite da almeno dieci impianti di risalita, **i gestori, o in caso di loro inerzia**, i comuni interessati individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo *snowboard* (snowpark). Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute, e tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato.

**Art. 3**  
**(Obblighi dei gestori)**

1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni, **che individuano i soggetti cui spetta la direzione delle piste.** I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante

2. I gestori sono altresì obbligati ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, fornendo annualmente all'ente regionale competente in materia l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci e indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi. I dati raccolti dalle regioni sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.

l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo.

2. I gestori **assicurano che nelle aree sciabili venga svolto un servizio di vigilanza al fine di prevenire condotte poste in violazione delle norme di comportamento fissate dalla presente legge;** sono altresì obbligati ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, fornendo annualmente all'ente regionale competente in materia l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci e indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi. **Le regioni utilizzano tali dati per individuare le piste o i tratti di pista ad elevata frequenza di infortuni e possono imporre ai gestori, previo contraddittorio con gli stessi, le necessarie prescrizioni per rafforzare la messa in sicurezza delle piste, comprese la fissazione di limiti massimi di affollamento delle stesse.** I dati raccolti dalle regioni **e dalle forze di polizia** sono trasmessi annualmente al Ministero della salute **e all'Osservatorio della montagna** a fini scientifici e di studio.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 2 **in tema di soccorso e trasporto degli infortunati** comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.

**4. Per adempiere agli obblighi di cui al comma 2 i gestori possono stipulare con soggetti pubblici o privati apposite convenzioni, aventi ad oggetto il servizio di vigilanza nelle piste da sci; nelle convenzioni può essere previsto lo svolgimento anche dell'attività di soccorso.**

**5. Nelle convenzioni di cui al comma precedente può essere prevista la sperimentazione di sistemi elettronici di identificazione dello sciatore, di registrazione delle sanzioni irrogate, di videocontrollo delle piste anche al fine della prevenzione delle violazioni delle disposizioni della presente legge, con particolare riferimento a quelle previste dall'articolo 9.**

<p style="text-align: center;"><b>Art. 4 (Responsabilità civile dei gestori)</b></p> <p>1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree.</p> <p>2. Al gestore che non abbia ottemperato all'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.</p> <p>3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1. Le autorizzazioni già rilasciate sono sospese fino alla stipula del contratto di assicurazione, qualora il gestore non vi provveda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p><b>6. I gestori individuano, in prossimità dell'area sciabile, tenuto conto della conformazione dei luoghi, apposite aree destinate all'atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli infortunati."</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 4 (Responsabilità civile dei gestori)</b></p> <p><b>IDEM</b></p> <p><b>IDEM</b></p> <p><b>IDEM</b></p> <p><b>4. All'atto della vendita del titolo di transito, è fatto obbligo ai gestori di consentire agli utenti l'acquisto di una polizza assicurativa per la responsabilità civile per i danni provocati a persone o a cose nella pratica degli sport invernali di discesa e di assicurarne adeguata</b></p>
---	--

**Articolo 5  
(Informazione e diffusione delle cautele  
volte alla prevenzione degli infortuni)**

1. Per il finanziamento di campagne informative, a cadenza annuale, volte a promuovere la sicurezza nell'esercizio degli sport invernali, è stanziata la somma di 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2003. Le campagne informative sono definite e predisposte, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Ministro per gli affari regionali, d'intesa con il Ministro della salute. Le campagne provvedono alla più ampia informazione dei praticanti gli sport invernali, anche mediante la diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta previste dalla presente legge.

2. Nel limite del 20 per cento delle risorse stanziato dal comma 1, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca concorda con la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta di cui al comma 1, anche stipulando con essa apposite convenzioni e prevedendo campagne informative da realizzare nelle scuole, da svolgere anche durante il normale orario scolastico.

3. Nel perseguimento delle finalità indicate al comma 1 è fatto obbligo ai gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 2 di esporre documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla presente legge, garantendone

pubblicità.

**5. Con successivo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, vengono definiti i parametri per la valutazione delle condizioni minime di sicurezza delle piste.**

**Articolo 5  
(Informazione e diffusione delle cautele  
volte alla prevenzione degli infortuni)**

1. Per il finanziamento di campagne informative, a cadenza annuale, volte a promuovere la sicurezza nell'esercizio degli sport invernali, è stanziata la somma di 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2003. Le campagne informative sono definite e predisposte, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Ministro per gli affari regionali **e per le autonomie locali e dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive**, d'intesa con il Ministro della salute. Le campagne provvedono alla più ampia informazione dei praticanti gli sport invernali, anche mediante la diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta previste dalla presente legge.

**IDEM**

3. Nel perseguimento delle finalità indicate al

un'adeguata visibilità.

**Articolo 6  
(Segnaletica)**

1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, ed avvalendosi dell'apporto dell'Ente nazionale italiano di unificazione, determina l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse

**Articolo 7  
(Manutenzione e innevamento  
programmato)**

1. I gestori delle aree individuate ai sensi

comma 1 è fatto obbligo ai gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 2 di esporre documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica **con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 12** e alle regole di condotta previste dalla presente legge, garantendone un'adeguata visibilità. **Al gestore che non ottemperi a tale obbligo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.**

**4. I gestori provvedono altresì ad esporre quotidianamente i bollettini sui rischi valanghe emessi dal Servizio Meteomont del Corpo Forestale dello Stato e del Comando truppe alpine o predisposti dalle strutture esistenti a livello regionale e locale.**

**IDEM**

**2. Sulla base dei dati di cui all'articolo 3, comma 2 ed in aggiunta alle prescrizioni imposte dalle Regioni, i gestori provvedono a migliorare la segnaletica nelle piste ad elevata frequenza di infortuni.**

**3. I Comuni e i soggetti di cui all'articolo 21 verificano l'adempimento degli obblighi dei gestori relativi alla segnaletica.**

**Articolo 7**

**(Manutenzione e innevamento)**

<p>dell'articolo 2 provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che siano munite della prescritta segnaletica.</p> <p>2. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista, nonché presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune.</p> <p>3. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'ente competente o, in via sostitutiva, la regione, può disporre la revoca dell'autorizzazione.</p> <p>4. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo o non agibilità. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.</p> <p>5. In favore dei soggetti di cui al comma 1, al fine di realizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2003. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della <a href="#">legge 5 agosto 1978, n. 468</a>, e successive modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, le risorse di cui al presente comma, secondo criteri basati sul numero degli impianti e sulla lunghezza delle piste. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le modalità e i criteri per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi.</p>	<p style="text-align: right;"><b>programmato)</b></p> <p><b>IDEM</b></p> <p>2. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa. <b>I gestori possono individuare alcune piste o tratti di pista da lasciare non battute.</b> Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista, nonché presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune.</p> <p><b>IDEM</b></p> <p><b>IDEM</b></p> <p><b>IDEM</b></p>
---	--

6. Lo Stato, nel limite massimo di 5.000.000 di euro per l'anno 2003, interviene a sostegno dell'economia turistica degli sport della neve, mediante la concessione di finanziamenti a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli impianti di innevamento artificiale. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti sono concessi nel limite del 70 per cento dell'ammontare complessivo dell'intervento ammesso a contributo. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata alla loro preventiva comunicazione alla Commissione europea. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

### Articolo 8

#### (Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni quattordici)

1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello *snowboard* è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3.

2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a 150 euro.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e

IDEM

### Articolo 8

#### (Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni quattordici)

IDEM

2. Il responsabile della violazione delle disposizioni **in tema di utilizzo del casco** di cui al comma 1 **e di cui all'articolo 2, commi 4 e 5** è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a ~~150~~ **250** euro.

IDEM

<p>determina le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e i controlli opportuni.</p> <p>4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro.</p> <p>5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.</p> <p>6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte sono sottoposti a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria.</p> <p>7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.</p>	<p><b>IDEM</b></p> <p><b>IDEM</b></p> <p><b>IDEM</b></p> <p><b>IDEM</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 9</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Velocità)</b></p> <p>1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità altrui.</p> <p>2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 9</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Velocità e padronanza del comportamento)</b></p> <p>1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità altrui <b>e non provochi danni.</b></p> <p><b>IDEM</b></p> <p><b>3. Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento specifico di</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>Articolo 10</b> <b>(Precedenza)</b></p> <p>1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 11</b> <b>(Sorpasso)</b></p> <p>1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.</p> <p>2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 12</b> <b>(Incroci)</b></p> <p>1. Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 13</b> <b>(Stazionamento)</b></p> <p>1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi</p>	<p><b>prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità, al tipo di pista, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti nonché alle condizioni generali della pista, della libera visuale, del tempo e all'intensità del traffico.</b></p> <p><b>4. Gli sciatori che non hanno una piena padronanza della tecnica sciistica non possono accedere alle piste classificate come difficili.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 10</b> <b>(Precedenza)</b></p> <p><b>IDEM</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 11</b> <b>(Sorpasso)</b></p> <p><b>IDEM</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 12</b> <b>(Incroci)</b></p> <p><b>IDEM</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 13</b> <b>(Stazionamento)</b></p> <p><b>IDEM</b></p>
---	---

<p>della pista.</p> <p>2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità.</p> <p>3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.</p> <p>4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 14</b> <b>(Omissione di soccorso)</b></p>	<p><b>IDEM</b></p> <p><b>IDEM</b></p> <p><b>IDEM</b></p> <p><b>5. Lo sciatore deve posizionare fuori dal piano sciabile l'attrezzatura durante la sosta presso rifugi o altre zone, in modo da non recare intralcio o pericolo ad altre persone.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 14</b> <b>(Omissione di soccorso)</b></p>
<p>1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 15</b> <b>(Transito e risalita)</b></p> <p>1. È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità.</p> <p>2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all'articolo 16, comma 3.</p> <p>3. In occasione di gare è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.</p> <p>4. La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e</p>	<p><b>IDEM</b></p> <p><b>IDEM</b></p> <p><b>1. È vietato percorrere a piedi e con le racchette da neve le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità.</b></p> <p><b>IDEM</b></p> <p><b>IDEM</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 15</b> <b>(Transito e risalita)</b></p>

<p>deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata.</p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 16</b> <b>( Mezzi meccanici)</b></p> <p>1. È inibito ai mezzi meccanici l'utilizzo delle piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo.</p> <p>2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con l'utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica.</p> <p>3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e devono consentire la loro agevole e rapida circolazione.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 17</b> <b>(Sci fuori pista e sci-alpinismo)</b></p> <p>1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista</p>	<p><b>IDEM</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 16</b> <b>( Mezzi meccanici)</b></p> <p><b>IDEM</b></p> <p><b>IDEM</b></p> <p><b>IDEM</b></p> <p><b>4. Le Regioni provvedono a disciplinare l'utilizzo dei mezzi meccanici al di fuori delle aree sciabili secondo criteri e limiti che garantiscano le esigenze di sicurezza e di tutela dell'ambiente montano.</b></p> <p><b>5. Salvi i casi di necessità e urgenza, l'utilizzo dei mezzi meccanici è vietato nelle Aree protette, nazionali e regionali, salvo espressa autorizzazione degli enti di gestione delle aree ed è vietato lungo i percorsi individuati ai sensi degli articoli 2 e 20.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 17</b> <b>(Sci fuori pista e sci-alpinismo)</b></p> <p>1. Il concessionario, e il gestore degli impianti di risalita <b>e i Comuni</b> non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi <b>e segnalati ai sensi del comma 4.</b></p>
---	---

serviti dagli impianti medesimi.

2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.

#### **Articolo 18**

##### ***(Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni)***

1. Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti.

2. Le regioni determinano l'ammontare delle sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 6, da 9 a 13 e da 15 a 17, da stabilire tra un minimo di 20 euro e un massimo di 250 euro.

2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo ~~o~~ **lo sci fuori pista** devono munirsi, ~~laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe,~~ di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso, **ad eccezione dei casi in cui sia evidente l'assoluta assenza di rischio di valanghe in considerazione dell'itinerario scelto e delle condizioni della neve.**

**3. Nell'ambito delle campagne informative di cui all'articolo 5 si provvede anche alla diffusione delle conoscenze di base sulle condizioni di sicurezza per le pratiche di cui al presente articolo e sulle tecniche di soccorso.**

**4. I gestori degli impianti di risalita e i Comuni possono segnalare i percorsi fuori pista maggiormente praticati e, in tal caso, provvedono anche alla diffusione delle informazione di cui al comma precedente e di cui all'articolo 5, comma 4.**

#### **Articolo 18**

##### ***(Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni)***

1. Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti.

~~2. Le regioni determinano l'ammontare delle sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione~~ **Fatte salve le ulteriori sanzioni, previste dalle discipline delle Regioni o delle Province autonome, i responsabili delle violazioni** delle disposizioni di cui agli articoli ~~5, comma 3, 6, da 9 a 13 e da 15 a 17~~ **9, 10, 11, 12, 13, 15 e 16, da stabilire tra un minimo di 20 euro e un massimo di 250 euro.** **sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a 250 euro.**

**3. In caso di particolare gravità delle condotte vietate dalla presente legge o di reiterazione nelle violazioni i soggetti competenti al controllo provvedono, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, al ritiro del titolo di transito (skipass)**

<p style="text-align: center;"><b>Articolo 19</b> <b>(Concorso di colpa)</b></p> <p>1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 20</b> <b>(Snowboard)</b></p> <p>1. Le norme previste dalla presente legge per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo <i>snowboard</i>.</p>	<p><b>giornaliero o alla sospensione del titolo plurigiornaliero fino a giorni 3. Al trasgressore viene rilasciato un documento per consentirgli l'utilizzo degli impianti strettamente necessari al rientro presso il suo domicilio. In caso di ulteriore reiterazione delle violazioni il titolo può essere definitivamente ritirato.</b></p> <p><b>4. Ai soggetti cui è ritirato o sospeso il titolo di transito è fatto divieto di acquistare, per il periodo di cui al comma 3, un nuovo titolo e in caso di violazione di tale divieto sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 250 euro, oltre al ritiro del nuovo titolo.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 19</b> <b>(Concorso di colpa)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>IDEM</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 20</b> <b>(Snowboard, telemark ed altre pratiche sportive)</b></p> <p>1. Le norme previste dalla presente legge per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo <i>snowboard</i>, <b>il telemark o altre tecniche di discesa.</b></p> <p><b>2. Le disposizioni della presente legge,</b></p>
---	---

<p style="text-align: center;"><b>Articolo 21</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Soggetti competenti per il controllo)</b></p> <p>1. Ferma restando la normativa già in vigore in materia nelle regioni, la Polizia di Stato, il Corpo forestale dello Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, nonché i corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.</p>	<p>compresa quella di cui all'articolo 17, si applicano, in quanto compatibili, alle altre pratiche sportive, individuate dalle Regioni ai sensi dell'articolo 2 e ai percorsi per lo sci da fondo escursionistico, per le racchette da neve e per il nordic walking, che possono essere individuati anche dai Comuni.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 21</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Soggetti competenti per il controllo)</b></p> <p><b>IDEM</b></p> <p><b>1-bis.</b> Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, istituiscono, nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti con il decreto di cui al comma 1 ter , specifiche figure a cui affidare, anche previo convenzionamento con i gestori, i compiti di soccorso al fine di esercitare i compiti di vigilanza e di comminare le sanzioni; possono altresì procedere, anche previo accordo con i gestori, a forme di sperimentazione, anche ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 3, comma 5, per migliorare la prevenzione dei rischi nella pratica degli sport invernali.</p> <p><b>1-ter.</b> Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari regionali e le autonomie locali, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia, della salute, per le politiche giovanili e le attività sportive</p>
--	---

e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalità dell'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 18, comma 3, e dell'irrogazione delle sanzioni con possibilità anche del pagamento immediato, le modalità di tenuta dei relativi dati; sono definite le convenzioni tipo in attuazione dell'articolo 3, comma 4; sono stabiliti i requisiti minimi dei soggetti che prestano soccorso anche con riferimento alle attrezzature minime dell'equipaggiamento, appropriate rispetto al rischio specifico; è individuata la modulistica standard per la rilevazione degli infortuni, idonea a soddisfare tutte le esigenze di carattere statistico di cui all'articolo 3, comma 2; sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione dei soggetti incaricati del servizio di vigilanza, nonché le modalità di collaborazione di tali soggetti con le forze di polizia. Dall'attività di cui al presente articolo non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; eventuali maggiori oneri sono a carico dei gestori in sede di stipula delle convenzioni.

**1-quater.** Ai soggetti incaricati di svolgere i compiti di vigilanza, privi della qualifica di pubblico ufficiale, sono attribuiti i poteri di contestazione e di riscossione immediate nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

2. Le contestazioni relative alla violazione delle disposizioni di cui ~~all'articolo 9, comma 1~~ **al capo III della presente legge**, avvengono, di norma, su segnalazione di maestri di sci i **quali provvedono, in particolare, a segnalare ai soggetti di cui al comma 1 le violazioni relative all'articolo 9.**

2. Le contestazioni relative alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, avvengono, di norma, su segnalazione di maestri di sci.	
---	--